



MUNICIPIO DI BRISSAGO

CAMPO SPORTIVO CENTRO SCOLASTICO

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA REGOLAMENTAZIONE D'USO

Il Municipio di Brissago, richiamato l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987,

ordina

Oggetto e sue componenti

Art. 1 Oggetto dell'ordinanza è il Campo sportivo annesso al Centro Scolastico.

Le sue componenti sono il *Campo verde* in tappeto erboso con l'impianto d'irrigazione automatico, il *Campo rosso* in materiale sintetico, la pedana e la fossa per il salto in lungo, l'area per il getto del peso, la tribuna, gli accessori per le varie discipline sportive, l'impianto d'illuminazione.

Priorità d'uso

Art. 2 La priorità d'uso del Campo sportivo, in ordine d'interesse, è la seguente:

- scuole comunali;
- società e associazioni sportive;
- privati.

Gestione, controlli e manutenzione

Art. 3 La gestione del Campo sportivo compete alla Direzione dell'Istituto scolastico, che effettua i controlli tramite il Custode o, in sua assenza, tramite la Polizia comunale, e segnala le scorrettezze al Municipio che adotterà le relative sanzioni.

La manutenzione ordinaria e straordinaria compete all'Ufficio tecnico comunale che, in casi contingenti, quali il taglio del tappeto erboso, la sua concimazione, periodi di forti precipitazioni, gelo, può ordinarne la momentanea chiusura.

Accesso

Art. 4 Il Campo sportivo è riservato alle persone. Non vi possono accedere animali, veicoli e ciclomotori. È fatta eccezione per i mezzi addetti alla manutenzione e quelli di soccorso, sia terrestri che aerei.

Sul *Campo rosso* è permesso l'uso di biciclette e pattini a rotelle, fintanto che non arrecano disturbo agli altri utilizzatori.

L'uso del *Campo verde*, per allenamenti o partite di calcio, è limitato ad un massimo di 12 ore settimanali e non è ammesso accedervi con scarpe munite di tamponi. Per evitare il danneggiamento del manto erboso, è vietato il deposito o l'impianto, anche di breve durata, di teloni, tende, vele, palchi o infrastrutture analoghe.

Manifestazioni

Art. 5 La tenuta di manifestazioni estranee all'uso del Campo sportivo, a condizione che non insorgano conflitti d'interesse e sia salvaguardata l'integrità degli impianti, può essere concessa con l'accordo delle parti.

Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 6 La presente ordinanza entra in vigore il 23 settembre 1997, e abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.


Il Sindaco:



PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:



Adottata con risoluzione municipale n.ro 1689 del 2 settembre 1997.

Pubblicata all'Albo comunale, a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 8 al 22 settembre 1997.